



Antonio Fuccillo*, Francesco Sorvillo, Ludovica Decimo*****

(*ordinario di Diritto ecclesiastico nella Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza; ** professore a contratto nella Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza; *** contrattista di ricerca nella Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza)

Diritto e religioni nelle scelte alimentari ****

SOMMARIO: 1. Diritto, religioni, economie del cibo – 2. La libertà religiosa alimentare nelle “comunità separate”: 2.1 La situazione nelle mense degli istituti di detenzione. 2.2 Nelle mense ospedaliere. 2.3 Nelle mense scolastiche – 3. La libertà religiosa alimentare nello spazio privato: 3.1 Il caso del trasporto aereo. 3.2 Il caso del trasporto marittimo: la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention) - MLC 2006, e la Legge 2 agosto 1952, n. 1035 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione I.L.O. n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo della navi. 3.3 Il caso dell’offerta alberghiera – 4. Il commercio equo e solidale come “mercato etico” alimentare – 5. Appartenenza religiosa e regole alimentari: le influenze sulla produzione e sui consumi – 6. Diritto e religione nelle sfide della libertà alimentare.

1 - Diritto, religioni, economie del cibo

Le religioni sono sempre più protagoniste e dominano la scena in tutti i contesti socio-politici¹. Sono, quindi, ritornate all’attenzione principale dei media. Esse orientano i comportamenti e le scelte alimentari dei propri

**** Testo definitivo, in lingua italiana, della relazione presentata in occasione del *Cardiff Festival for Law and Religion – Celebrating the 25th Anniversary of the LLM in Canon Law at Cardiff University* e del *Law and Religion Scholars Network (LARSN) – Annual Conference 2016*, organizzato dalla *Cardiff University* e dal *Center for Law and Religion* presso la *Cardiff University* (Cardiff, UK, 5-6 maggio 2016). La relazione è stata valutata e approvata dal board della *Cardiff University* e dal *Center for Law and Religion*.

¹ Il 2015 è stato l’anno dei grandi eventi dedicati al cibo e all’ambiente. L’Expo di Milano ispirata al tema “*Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita*”, il Giubileo straordinario della Misericordia che ha tra le sue istanze la lotta alla fame e alla povertà, la grande Conferenza “COP21” di Parigi sui disastri dei cambiamenti climatici.



fedeli in modo conforme ai precetti religiosi. Delineano “canoni” (dal greco *kánon*) ovvero regole giuridiche di comportamento.

Il fedele pone in essere comportamenti rituali che sono espressione della sua appartenenza religiosa. Egli, quando si conforma a essi, esercita una opzione di fede.

La religione influenza la cultura. Il “cibarsi” rappresenta uno dei gesti antropologicamente più importanti². Infatti, le modalità dell’alimentazione di un popolo sono certamente una parte fondamentale di quella cultura³. A tale riguardo si può parlare di culture religiose alimentari.

Le religioni, dunque, dettano i comportamenti che, radicati come sono nelle loro tradizioni anche millenarie, hanno influenzato i costumi e quindi influenzano i consumi. Molto della nostra alimentazione è indubbiamente condizionata dalle suggestioni delle religioni⁴.

Si tratta perlopiù di tradizioni religiose che si fondono nelle culture dei singoli paesi. Emerge il dato che tali condizionamenti e i relativi significati variano per ciò proprio a seconda del paese di appartenenza.

² **M. RICCA**, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 387.

³ Tale tematica è stata in parte trattata in **A. FUCCILLO**, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Giappichelli, Torino, 2015; **A. FUCCILLO**, *Saziare le anime nutrendo il pianeta? Cibo, religioni, mercati*, in **AA. VV.**, *Cibo, Religione e Diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima*, a cura di A.G. Chizzoniti, Libellula Edizioni, Tricase, 2015, p. 27 ss.

⁴ Le festività religiose cattoliche, ad esempio, contribuiscono in Italia a scandire il tempo e mappare lo spazio dell’alimentazione. Dal 1 gennaio al 31 dicembre quasi tutte le festività sono caratterizzate dai cibi della tradizione, legati ai territori e alla religione.




Fig. 1 – Fonte: www.ilfattoalimentare.it

Si tende spesso a consumare ciò che il proprio credo suggerisce. I consigli alimentari delle confessioni religiose si trasformano in veri e propri precetti giuridici o per diretta previsione dei diritti religiosi oppure per consuetudine alimentare ma, in entrambi i casi, l'effetto non cambia, nel senso che si tende spesso a consumare ciò che il proprio credo suggerisce oppure ha suggerito nel corso del tempo.

Il florido mercato dei cibi, quindi, non solo ne è direttamente influenzato ma deve coglierne tutte le suggestioni e le opportunità, attraverso l'analisi delle condotte alimentari religiose e il loro diretto impatto sui consumi attraverso una sorta di *marketing* religioso. Sicché, l'antropologo delle religioni, ma anche il giurista sensibile al fattore religioso nelle sue molteplici sfumature, divengono i migliori alleati possibili dell'imprenditore del settore, il primo aiutandolo nella scoperta dei comportamenti il secondo confortandolo nel proporre le idonee



soluzioni giuridiche che tengano opportuno conto delle tipicità culturali, e delle loro differenze⁵.

A livello economico si vanno sempre più affermando, infatti, le culture come *social software*, utilizzandole come fattori di possibile accelerazione degli indicatori macroeconomici, quali utili e interessanti nuove chiavi di sviluppo dei mercati⁶.

Il paradosso è che proprio in un contesto mercantile *iper* globalizzato sono ancora più necessarie adeguate forme di tutela giuridica volte a garantire il rispetto di differenze e tradizioni, cioè delle stesse tipicità alimentari. Il tutto sull'indefettibile presupposto che gran parte della popolazione mondiale si sente vicina per appartenenza a un credo religioso, come dimostrano le proiezioni di crescita dei popoli divisi per l'appunto per gruppi religiosi⁷:

⁵ Cfr. A. FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., p. 7.

⁶ Cfr. P.L. SACCO, *Culture 3.0: The impact of culture on social and economic development and how to measure it*, Report presentato a Bruxelles il 24 ottobre 2013, nell'ambito della Conferenza su *Scientific support for growth and jobs: Cultural and creative industries conference*, disponibile al sito web: www.ec.europa.eu, p. 20.

⁷ Fonte disponibile al sito web: www.religiousfreedomandbusiness.org.




Fig. 2 – Fonte: *World Religion Database (1970) and Pew Research Center's Future of World Religions (2010 and 2050)*.

Ciò testimonia l'importanza che il fattore religioso ha e avrà nei comportamenti della gente e, conseguentemente, anche nelle scelte consumistiche e giuridiche conseguenti.

Le religioni alimentari predispongono codici di comportamento, norme in campo alimentare⁸. Queste fungono anche da vere e proprie

⁸ Sulle regole religiose alimentari, vedi diffusamente **A.G. CHIZZONITI**, *La tutela della diversità, cibo diritto e religione*, in **AA. VV.**, *Cibo, Religione e Diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, cit., p. 1 ss.; nel medesimo volume vedi **L. DE GREGORIO**, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*; **L. ASCANIO**, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*; **S. DAZZETTI**, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*; **M.R. PICCINNI**, *Il rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa* e **T. RIMOLDI**, *Gli avventisti del 7° giorno: la Chiesa della Health Reform*; vedi anche **R. DI SEGNI**, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Lamed, Roma, 1996; **AA. VV.**, *Religione come cibo e cibo come religione*, a cura di O. Marchisio, FrancoAngeli, Milano, 2004; **L. ZAOUALI**, *L'Islam a tavola. Dal medioevo ad oggi*, Roma- Editori Laterza, Roma-Bari, 2004; **M. SALANI**, *A tavola con le religioni*, Dehoniane, Bologna, 2007; **G. BONI**, **A. ZANOTTI**, *Sangue e diritto nella Chiesa. Contributo ad una lettura dell'Occidente cristiano*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 209 ss.; **AA. VV.**, *Cibo e conflitti*, a cura di E. Pellicchia, CNR, Roma, 2010; **V. DI IESO**, *Taoismo in uno*



misure di prevenzione della salute⁹. Si pensi alle regole restrittive in materia di alcool o alla riduzione di consumo di grassi animali. In tale contesto si collocano le regole sulla macellazione animale. Il rispetto di criteri rigidi per la macellazione animale riduce, ad esempio, il rischio di infezioni. Per tali ragioni, tra l'altro, la qualità certificata dalle confessioni religiose è anche sinonimo d'igiene, sicurezza e benessere. Queste sono, infatti, alcune delle ragioni del successo che la cucina *kosher* e *halal* hanno nel contesto italiano ed europeo, ove conquistano sempre più consumatori, non solo tra gli osservanti.




Fig. 3 – Fonte: UNIGLOBE – Business and Marketing Solutions.

La presenza delle certificazioni non aumenta la qualità del prodotto, ma attribuisce caratteristiche aggiuntive. Maggiore salubrità del prodotto. La considerazione delle esigenze religiose denota una maggiore attenzione verso il consumatore. I prodotti *kosher*, ad esempio, sono spesso garanzia di qualità, salubrità, sicurezza alimentare, dal momento che il processo produttivo avviene sotto il controllo dei rabbini in tutte le sue fasi¹⁰.

Appartenere a una religione è spesso un esercizio di libertà che incide (sembra un paradosso) sull'esercizio di altre libertà attinenti a

sguardo, Vozza Editore, Caserta, 2012, p. 50 ss.

⁹ Cfr. E.L. IDLER, *Religion as a Social Determinant of Public Health*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 5

¹⁰ Cfr. G. BRUNORI, L. DVORTSIN, *Sicurezza alimentare e religiosa*, nel volume monografico di Daimon, *diritto comparato delle religioni*, dal titolo *Regolare il cibo, ordinare il mondo. Diritti religiosi e alimentazione*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 125 ss.



bisogni primari dell'essere umano. L'interesse del giurista su tale tematica è legato alla caratterizzazione dell'alimentarsi come diritto al cibo e diritto sul cibo. La prima fattispecie, infatti, rappresenta il bisogno che gli ordinamenti tutelino l'accesso a una sana alimentazione a tutti gli esseri umani. La seconda, è che a ognuno vada riconosciuto il diritto alle scelte alimentari ovvero a ciò che egli desidera ingerire, trattandole come scelte di libertà e di soddisfacimento di un proprio modo di essere e di vivere.

2 – La libertà religiosa alimentare nelle “comunità separate”

Come si è visto, si considera una forma di riconoscimento della libertà religiosa il diritto di alimentarsi secondo il proprio credo religioso.

Tale diritto è esteso anche al detenuto, e a tutti coloro che si trovano nelle c.d. “comunità separate” come strutture ospedaliere e istituti scolastici. L'esercizio della libertà religiosa alimentare al loro interno è espressamente previsto dalle norme comunitarie, ma anche oggetto di intervento da parte della recente giurisprudenza della CEDU.

2.1 – La situazione delle mense negli istituti di detenzione

Le *Nuove Regole Penitenziarie Europee*, introdotte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la Raccomandazione n. R (87)3 e poi confermate nella Raccomandazione n. R(2006)2, stabiliscono che le condizioni detentive che violano i diritti umani non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse (art. 4), oltre a riconoscere ai detenuti il diritto di beneficiare di un regime alimentare che tenga conto anche della loro religione e della loro cultura (art. 22, comma 1) e il diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti (art. 29, comma 1).

Tali principi sono confermati anche da una recente sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti Umani in data 7 dicembre 2010, nel caso *Jakobsky c. Polonia*.

Nella pronuncia la Corte ha stabilito che “la negazione a un detenuto buddista di ricevere pasti vegetariani in adempimento delle proprie convinzioni religiose integra una lesione della libertà religiosa, determinando una violazione dell'art. 9 CEDU.

Analogamente, la giurisprudenza statunitense ha più volte riconosciuto a favore dei detenuti il diritto di avere pasti conformi alle proprie prescrizioni alimentari. Nel caso *United States v. Kahane*, la corte ha affermato che “*To deprive prisoner of Kosher food would violate religious freedom and would be cruel and unusual punishment*”; di recente, nel caso *Johnson v.*



Horn ha riconosciuto a favore dei detenuti ebrei il diritto costituzionalmente garantito alla somministrazione di pasti *kosher* a spese dello stato¹¹.

Quanto riportato conferma la possibilità del riconoscimento della libertà religiosa alimentare anche nelle “comunità separate”.

Eguale possibilità è garantita anche nell’ordinamento italiano sia nell’ambito dell’art. 19 Cost., che dalla legge L. 26 luglio 1975, n. 354, che prevede *Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, il cui art. 9 relativo all’alimentazione nei luoghi di detenzione dovrà essere letto congiuntamente all’art. 26, comma 1, il quale prevede che “I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto”.

Ne consegue che anche nell’ordinamento italiano la restrizione della libertà personale non deve comportare il disconoscimento delle posizioni giuridiche soggettive attraverso un indiscriminato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria¹², e pertanto il diritto di libertà religiosa dovrà essere tutelato anche nel momento in cui si manifesta nella scelta degli alimenti da assumere.

Per questo i luoghi di detenzione rappresentano un possibile laboratorio nel quale testare l’applicazione di un diritto declinato in chiave interculturale¹³.

Secondo una ricerca condotta all’interno degli istituti penitenziari italiani¹⁴, su un campione di 603 detenuti intervistati (figura 4), 229 detenuti hanno dichiarato particolari esigenze alimentari, di questi 211 (92.1%) sono di fede islamica, 16 sono cristiani e solo 2 appartengono ad altra o a nessuna

¹¹ Cfr. **K. GOWER**, *Religious Practice in Prison & The Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUIPA): Strict Scrutiny Properly Restored*, disponibile al sito web www.lawandreligion.com; **A. MULHERN**, *What does it mean to “eat Jewishly”? Authorizing discourse in the Jewish food movement in Toronto, Canada*, in *Religion and Food, Scripta Instituti Donneriani Aboensis*, 26, 2015, pp. 326-348; **N. MOUSTAFA**, *The Right to Free Exercise of Religion in Prisons: How Courts Should Determine Sincerity of Religious Belief Under RLUIPA*, in *Michigan Journal of Race and Law*, 20, 2014, pp. 213-244.

¹² Cfr. Corte cost., sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26.

¹³ Il diritto di libertà religiosa deve essere tutelato all’interno dei luoghi di detenzione anche nelle altre forme di manifestazione. Nel caso *Holt v. Hobbes* la Suprema Corte degli Stati Uniti ha riconosciuto illegittima la limitazione della libertà religiosa di un detenuto di fede musulmana. L’amministrazione penitenziaria non consentiva a tale detenuto di portare la barba lunga, nonostante alla richiesta del soggetto fossero sottese motivazioni religiose. Al contrario, la possibilità di portare la barba oltre una determinata lunghezza era consentito per ragioni di salute. Il detenuto vinse la causa appellandosi al “*RFRA for prisoners*” — *the Religious Land Use and Institutionalized Persons Act*.

¹⁴ Cfr. **M.R. GENNARO**, *Religioni in Carcere*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1, 2008, pp. 71-103.



confessione. L'incidenza del fattore religioso nelle richieste di pasti speciali è confermata dalla circostanza che il 60% dei musulmani avanza tale richiesta, contro il 7.9% dei cristiani e il 3.9% del gruppo residuale.




Fig. 4 – Fonte: M.R. GENNARO, *Religioni in Carcere*, cit., p. 74

Differenti possono essere le ragioni sottese alla richiesta di un pasto speciale. La Figura 5 mostra le relative frequenze. Anche in questo caso i riscontri ottenuti individuano la religione come l'elemento decisionale preponderante, con 199 richieste pari all'86.9%, mentre 24 casi sono basati su motivi di salute (10.5%) e solo 6 su ragioni connesse a particolari diete (es. dieta vegetariana e vegana) (2.6%)¹⁵.

¹⁵ Non sempre particolari richieste alimentari dei detenuti sono connesse all'appartenenza religiosa. Nelle prigioni americane sta esplodendo la passione per il cibo kosher, anche tra i detenuti non ebrei. La speranza dei carcerati, spiega il New York Times in un lungo articolo sulla prima pagina di oggi, è di trovarsi così sul vassoio pietanze più fresche e cucinate con più cura. Fonte disponibile al sito web www.america24.com.




Fig. 5 – Fonte: M.R. GENNARO, *Religioni in Carcere*, cit., p. 75

Ogni rituale religioso possiede una forte valenza sociale. Il rispetto del ramadan, in patria o insieme ai propri connazionali in un paese straniero, può anche voler esprimere il desiderio di condividere esperienze capaci di rafforzare il senso di appartenenza a un gruppo.

Questa interpretazione permette di ascrivere senso razionale a una condotta che difende un comportamento, una consuetudine capace di confermare e preservare il proprio sé, la propria identità culturale, soprattutto all'interno di un contesto tendenzialmente disgregativo come i luoghi di detenzione.

Le ricerche condotte nei penitenziari italiani hanno confermato che si sono compiuti importanti passi in avanti, tesi ad agevolare il rispetto di questi dettami religiosi anche in una situazione difficile come può essere lo stato detentivo. Progressi che appaiono ancora più evidenti se il termine di paragone diventa la situazione dei nostri istituti di reclusione appena pochi anni fa. Testimonianza di questi sforzi è la previsione del confezionamento dei pasti conformi ai dettami religiosi, al termine della loro preparazione, per renderli fruibili in un diverso momento della giornata anche da coloro che intendano rispettare il Ramadan.

L'impegno profuso dall'amministrazione penitenziaria nel tentativo di venire incontro alle esigenze di questi soggetti non può quindi essere taciuto, né altrimenti sottovalutato.

Sotto quest'ultimo profilo, rilevante è stato l'intervento delle istituzioni. Con il D.P.R. 13 maggio 2005, recante *Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel*



territorio dello Stato per il triennio 2004-2006, è stato riconosciuto il diritto ai detenuti di religione islamica di consumare i pasti dopo il tramonto durante il periodo del Ramadan (par. 2.18), consentendo l'adempimento di un precetto religioso centrale nella vita spirituale del musulmano.

In ragione della significativa incidenza dell'appartenenza confessionale sulle scelte alimentari, il D.P.R 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, prescrive che nella formulazione delle tabelle vittuarie, approvate con decreto ministeriale, in conformità al parere dell'Istituto superiore della nutrizione, si deve tener conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose (art. 11, com. 4). Nella medesima scia, il Ministero della Giustizia, nella *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati*, approvata con il decreto 5 dicembre 2012, ha previsto che i detenuti hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

Non v'è dubbio che la promozione della libertà religiosa includa anche la somministrazione di alimenti conformi ai principi religiosi islamici (c.d. alimenti *halal*) o ebraici (c.d. alimenti *kosher*), nonché ai valori di talune correnti filosofiche, la cui predisposizione è espressamente richiesta dal Consiglio d'Europa nella Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle *Regole penitenziarie europee*, definendo l'indirizzo in base al quale i detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto della loro religione e della loro cultura (art. 22, comma 1), qualora sia diversa da quella tradizionalmente praticata nello Stato.

Il riconoscimento di questa facoltà è previsto sempre in Italia anche nell'intesa raggiunta dallo Stato italiano con l'Unione delle Comunità Ebraiche, ma senza oneri per l'istituzione carceraria, (art. 7, comma 2). Inoltre, nell'intesa sottoscritta, ma non ancora approvata, con la Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova si riconosce ai detenuti appartenenti a tale confessione religiosa il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni alimentari della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano (art. 4, comma 4)¹⁶.

¹⁶ Anche in presenza di un più ampio processo di *spending review* che caratterizza l'attuale gestione della spesa pubblica, queste norme, contrastano con le Regole penitenziarie europee, per le quali la mancanza di risorse non può in nessun caso giustificare la presenza di condizioni di detenzione che violano i diritti dell'uomo (art. 4), compreso il diritto di libertà religiosa, poiché «la condanna a pena detentiva non deve implicare una compromissione dei diritti umani fondamentali che ecceda quanto strettamente connesso al



2.2 – Nelle mense ospedaliere

A questo punto va sottolineato che i casi in cui la libertà religiosa alimentare viene concretamente esercitata in “comunità separate” non si esauriscono ovviamente con gli istituti di detenzione.

Essa, infatti, pone problemi anche negli ospedali e nelle mense scolastiche. Del resto, queste strutture rappresentano uno specchio della composizione multiculturale e multireligiosa delle società contemporanee, e in esse deve essere garantito il pluralismo alimentare anche in assenza di precisi obblighi di legge.

In tali casi, il rispetto delle prescrizioni religiose alimentari consente di evitare possibili fenomeni di discriminazione, contribuendo invece a realizzare migliori processi di integrazione e inclusione sociale.

Nello specifico, la possibilità di richiedere pasti speciali a causa di particolari patologie (ad esempio, la celiachia) o per ragioni etico-religiose è espressamente previsto dall’ordinamento italiano.

L’art. 4 della Legge n. 123 del 2005 stabilisce che nelle mense delle strutture pubbliche (ospedaliere, scolastiche ecc.) devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine. La Carta dei diritti del malato invece, prevede che “il paziente ha diritto a un’alimentazione adeguata”, e inoltre che lo stesso “ha diritto a essere assistito e curato con premura e attenzione, e rispettato nella propria dignità e nelle proprie convinzioni filosofiche e religiose”.

Ne deriva dunque anche in questo ambito la necessità di adottare comportamenti adeguati a garantire l’osservanza delle regole religiose alimentari dei pazienti, rispettandone la dignità e le specificità culturali, anche nel particolare momento della malattia.

La tutela della libertà religiosa e dell’identità culturale dei pazienti è particolarmente avvertita anche nel Regno Unito. In un report del 2008 sugli standard clinici del cibo e delle cure nutrizionali degli ospedali pubblicato dal *NHS Quality Improved Scotland*¹⁷, ente deputato al controllo e al miglioramento della qualità delle cure sanitarie in Scozia, precisa che

“It is important to never assume what an individual’s dietary practices are just because they belong to a particular faith or religious group. Dietary practices between and within the different cultural groups can be quite diverse. For many these are influenced by religious practices and beliefs, for example fasts and festivals and food restrictions and laws. Many individuals

provvedimento legalmente applicato»; cfr. **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**, Dichiarazione sul problema penitenziario, 17 gennaio 2003, p. 2.

¹⁷ Disponibile al sito web: www.gov.scot/Publications/2008/06/24145312/10.



will follow the culturally defined practices whereas other individuals will have diets that are more Westernised, especially younger generations. The Shap Working Party on World Religions in Education, produces an annual calendar of dates of festivals for 12 major religions which may help guide provision for special diets”.

Il report prosegue indicando le restrizioni alimentari e le festività delle principali religioni e culture presenti nel territorio scozzese.

Questo tipo di approccio è stato ampiamente confermato nell’ambito della biomedicina, nella quale assume fondamentale importanza il significato “culturale” che i pazienti assegnano alle proprie esperienze di malattia. In più, anche l’antropologia medica ha ampiamente rimarcato che ignorare la dimensione culturale della malattia incide sulla bontà dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente, e incrina l’efficacia terapeutica stessa¹⁸. E infatti, ignorare il significato che i pazienti attribuiscono alle proprie esperienze di malattia equivale anche a ignorare in che modo verranno da questi interpretate le indicazioni fornite loro durante l’*audit* medico¹⁹.

In tal modo anche i riflessi negativi sui costi sanitari saranno inevitabili. Al contrario, agire per il migliore interesse del paziente promuovendo la ricognizione dei suoi diritti anche di matrice religiosa coinciderebbe con lo stesso interesse medico e, in ultima analisi, consentirebbe anche con un miglioramento dell’efficienza del sistema sanitario e della sua economicità di gestione.

In questa ottica dunque, il rispetto del diritto di libertà religiosa alimentare si lega inscindibilmente al rispetto del diritto alla salute dei pazienti, oltre che alle possibili ricadute economiche positive nell’intero settore sanitario.

¹⁸ Cfr. I. QUARANTA, M. RICCA, *Malati fuori luogo*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2012, p. 109 ss.

¹⁹ Sul punto cfr. W. KATON, A. KLEINMAN, *Doctor-patient negotiation and other social science strategies in patient care*, in AA. VV., *The relevance of Social Science for Medicine*, a cura di L. Eisenberg, A. Klainman, Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1981, p. 253 ss.; ma anche A. KLEINMAN, *The teaching of clinically applied medical anthropology on a psychiatric consultation-liaison service*, in AA. VV., *Clinically Applied Anthropology: Anthropologists in Health Science Settings*, a cura di J. Chrisman Noel, T. Marezki, Reidel, Boston, 1982.



2.3 – Nelle mense scolastiche

La necessità di rispettare gli utenti con particolari esigenze sanitarie o etico-religiose si presenta in tutta la sua complessità, sempre nello spazio pubblico, anche nei servizi di ristorazione scolastica.

In Italia tali richieste sono, infatti, recepite nell'ambito delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica emanate dal Ministero della Salute con provvedimento del 29 aprile 2010. Queste ultime stabiliscono regole uniformi per la predisposizione dei capitolati dei contratti d'appalto per la fornitura del servizio di mensa scolastica da effettuare in conformità alle disposizioni del DPCM 18 novembre 2005 (Codice dei contratti pubblici) e al D.L. 12 aprile 2006, n. 163, nonché al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti pubblici).

Con il capitolato del contratto d'appalto dunque vengono definiti gli standard del servizio erogato, nonché il diritto di accesso degli utenti con particolari esigenze sanitarie ed etico-religiose, rappresentando quindi uno strumento fondamentale per definire requisiti e obiettivi del servizio offerto alla popolazione studentesca, compreso il rispetto delle convinzioni o dei precetti etico-religiosi in materia alimentare.

Da ciò consegue che in ambito civilistico il contratto si attegga sempre più a strumento per la concreta realizzazione dell'inclusività, oltre a essere luogo nel quale è possibile convogliare e approntare tutela alle differenti esigenze di carattere religioso, etico o culturale di ciascun individuo.

Peraltro, la capacità di soddisfare determinate esigenze etico-religiose trova anche in altri strumenti una possibile attuazione.

Tra questi, la Carta dei servizi rappresenta il documento (attualmente non obbligatorio) con il quale i Comuni nel descrivere le caratteristiche del servizio di ristorazione offerto nelle mense scolastiche, potrebbero porre maggiore attenzione all'inclusività e alla tutela delle differenze etico-culturali all'interno delle mense.

Un ulteriore strumento è invece rappresentato dalle Commissioni mensa. Queste ultime sono degli organismi a composizione mista (anch'essi attualmente non obbligatori), nei quali svolgono funzioni di *audit*, controllo e valutazione i rappresentanti dei genitori, degli insegnanti, dell'ASL e del Comune. In altri casi, sono le stesse istituzioni scolastiche a predisporre linee guida per gli stessi insegnanti, al fine di informarli su particolari restrizioni alimentari connesse all'appartenenza religiosa. Tale pratica è particolarmente diffusa nelle scuole americane, le quali pongono particolare attenzione al fattore religioso nell'educazione pubblica. In



genere nel *Dietary Accomodations Instructions* pubblicato dalle istituzioni scolastiche statunitensi, è presente un *form* da compilare a cura dei genitori in cui deve essere indicata la richiesta di particolari menù religiosamente orientati²⁰.

Il ruolo degli insegnanti e dei genitori è fondamentale nell'attività di intermediazione tra utenti finali e istituzioni, e al loro interno la valorizzazione e la tutela della libertà religiosa alimentare potrebbe trovare ingresso ed essere oggetto specifica tutela.

Il possibile recepimento di questi strumenti all'interno di apposite prescrizioni normative può dunque rappresentare un concreto passo in avanti per la protezione delle esigenze etico-religiose nella ristorazione scolastica, allargando in tal modo il panorama dei diritti dell'intera popolazione studentesca nazionale. Non va infatti trascurata la composizione religiosa delle popolazioni studentesche delle attuali società multiculturali, il cui rispetto delle esigenze alimentari costituisce una delle prime manifestazioni dell'integrazione e dell'inclusività.




Fig. 6 – Fonte: Progetto "A tavola con le religioni"

²⁰ Di recente, inoltre, si è avuta la diffusione nelle scuole e università anglosassoni di distributori automatici i cui prodotti erogati sono conformi alle prescrizioni alimentari religiose. Fonte: www.dailymail.com.



3 – La libertà religiosa alimentare nello spazio privato: il caso del trasporto aereonavale e dell’offerta di ricettività alberghiera

L’esercizio della libertà religiosa alimentare nello spazio privato comporta problematiche analoghe a quelle che si verificano nelle comunità separate o negli spazi pubblici.

Difatti, il diritto di cibarsi secondo le proprie regole etico-religiose deve essere favorito non solo nello spazio pubblico (istituti di detenzione, ospedali, scuole), ma anche nello spazio privato. Anche qui, infatti, particolari circostanze possono impedirne un regolare esercizio.

3.1 – Il caso del trasporto aereo

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni che si possono incontrare nell’ambito del trasporto terrestre, aereo o navale, quando gli operatori coinvolti non prevedono per i passeggeri la scelta tra menù alternativi o differenziati per motivi etico-religiosi.

In questi casi il rifiuto espresso o l’assenza del servizio possono integrare altrettanti casi di discriminazione da parte degli operatori del settore.

Tuttavia, si deve tenere presente che per la configurabilità di un comportamento discriminatorio con la conseguente rimozione della condotta sanzionata dovrà tenersi conto anche dei concorrenti principi di organizzazione del lavoro e di economicità di gestione aziendale, che non possono essere certamente trascurati.

Per ciò che concerne il settore del trasporto aereo la possibilità di scegliere piatti alternativi nei viaggi internazionali o intercontinentali correlati alle esigenze del passeggero viene garantita generalmente nei tragitti di lungo raggio, attraverso il rispetto degli standard IATA (*International Air Transport Association, Manual and guidelines*).

Le linee guida IATA prevedono infatti che il passeggero può segnalare alle compagnie aeree esigenze particolari quando prenota il volo, oppure due giorni prima della partenza per gli spostamenti superiori alle tre ore.



	More Menu for the Same Treats	Vegetarian / Vegan	Intolerances / Allergies	Religious Meals	Other Special Meals	Supplier	Chef
Air France	Yes, they vary in time and flight class	Yes	Yes	<u>Indù,</u> <u>Kosher,</u> <u>Halal</u>	Other 13 special meals	N.a.	They vary every six months, chosen among starred chef
Alitalia	Rolling and varied than in the summer/winter season	Yes	Yes	<u>Indù,</u> <u>Kosher,</u> <u>Halal</u>	Other 16 special meals	Italian	The pull of the Grand Masters Chef of Alma
El Al Airlines	Yes, they vary in time and flight class	Yes	Yes	<u>Indù,</u> <u>Kosher,</u> <u>Halal</u>	Other 14 special meals	N.a.	Segev Moshe
Emirates	Yes, they vary in time and flight class	Yes	Yes	<u>Indù,</u> <u>Kosher,</u> <u>Halal</u>	Other 18 special meals	N.a.	Enrico Bartolini
Lufthansa	Yes, they change every two months in time and flight class	Yes	Yes	<u>Kosher,</u> <u>Halal</u>	Other 17 special meals	N.a.	Holger Stromberg
Qatar Airways	Yes, they change every three months in time and flight class	Yes	Yes	<u>Jainista</u> <u>Indù,</u> <u>Kosher</u>	Other 18 special meals	N.a.	Tom Aikens, Ramzi Choueiri, Nobu Matsuhisa, Vineet Bhatia
Saudi Arabian Airlines	Cyclical every four months. All strictly halal	Yes	Yes	<u>Halal</u>	Other 15 special meals	Italian	N.a.
Swiss	Yes, they vary in time and flight class	Yes	Yes	<u>Indù,</u> <u>Kosher,</u> <u>Halal</u>	Other 17 special meals	Swiss	Silvia e Thomas Manser
Tap Portugal	Yes, they vary in time and flight class	Yes	Yes	<u>Indù,</u> <u>Kosher,</u> <u>Halal</u>	Other 17 special meals	Portugal	Vitor Sobral e Dãnio Braga

Fig. 7 – Fonte: www.food24.ilssole24ore.com/2014/05/menu-bordo/



Un'attenzione speciale è comunque dedicata alle scelte religiosamente orientate poiché è normalmente prevista la possibilità di prenotare pasti vegetariani asiatici, menù *kosher* o vassoi per i religiosi di fede indù o il pasto *halal* per i passeggeri musulmani.

Sotto questo profilo come è stato osservato

"In-flight è il segmento che, nell'ambito della ristorazione al *travel service*, garantisce l'offerta più multietnica, almeno per gli approvvigionamenti dall'Italia verso altri continenti. Per questo i fornitori di tali servizi, come Air Chef, LSG, Air Food, per citarne alcuni, si dotano di chef specializzati in più ambiti culturali. Il personale dotato di queste specifiche *culinary skill* opera in centri di produzione gastronomica che fanno capo alle società di fornitura e sono dislocati nei locali degli aeroporti. Nei menu di bordo la cucina italiana è molto apprezzata, ma è sempre più frequente la richiesta di ricettari mediorientali di matrice *halal* e di pietanze al vapore dedicate alla crescente presenza di passeggeri mediorientali. L'*iter* di fornitura prevede che i pasti vengano consumati entro 24 ore. E in generale, la programmazione degli approvvigionamenti segue la pianificazione dei voli. Sulla base del numero di prenotazioni dei biglietti aerei, le compagnie inviano il corrispondente ordinativo dei pasti con 24-48 ore di anticipo sulla partenza. Nel contratto di fornitura sono previsti anche gli aggiustamenti, grazie a pasti scorta, pronti per la consegna, qualora le compagnie aeree li richiedessero per aggregare al volo passeggeri last minute".

L'offerta gastronomica multiculturale o di pasti speciali richiesti per ragioni etico-religiose, in ogni caso, rappresenta anche uno specifico strumento di selezione utilizzato dai passeggeri per individuare le compagnie da preferire per i loro spostamenti aerei. L'offerta alimentare corrispondente alle pratiche della propria religione di appartenenza diventa in tal modo elemento di valutazione da parte dei passeggeri che anche in questi contesti si orientano verso il rispetto dei propri precetti religiosi in campo alimentare.

Ciò genera anche un indubbio effetto positivo.

Si sviluppa, infatti, una forte competitività tra le stesse compagnie aeree che tendono a offrire servizi di qualità sempre più elevata, ingaggiando molto spesso noti chef per le produzioni dei *travel service*. Peraltro, la stessa qualità dei cibi distribuiti *in-flight* diviene oggetto di valutazione oltre che criterio di selezione, come dimostra la classifica apparsa sul portale di ricerca Skyscanner, e recentemente diffusa dal Sole24Ore in un articolo a firma di Maria Teresa Manuelli.



Skyscanner EUROPEAN AWARD BEST FOOD ON BOARD 2013

	Top 5 Low-cost Airline Food	Top 5 Short Treat Airline Food	Top 5 Long Treat Airline Food
1°	Pegasus	SAS	KLM
2°	Plybe	Lufthansa	Aeroflot
3°	Monarch	Turkish Airlines	SAS
4°	Easyjet	British Airway	Air France
5°	Vueling	Aeroflot	British Airways

Fig. 8 – Fonte: www.food24.ilsole24ore.com/2014/05/menu-bordo/

Inoltre, sempre in relazione al trasporto aereo va pure data menzione dell'esponentiale incremento degli acquisti on line di biglietti di viaggio. Per questo, un numero crescente di compagnie aeree e aeroporti si sono strutturati per permettere ai passeggeri di usufruire di una corrispondente offerta di acquisto anche per i loro pasti e bevande.

Si va dunque sviluppando una sempre maggiore duttilità di prenotazione consentita attraverso le *app* predisposte per qualsiasi tipo di *device*, ed è anche attraverso il loro utilizzo che si esprime e si agevola il concreto esercizio della libertà religiosa in campo alimentare.

3.2 – Il caso del trasporto marittimo: la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention) - MLC 2006, e la Legge 2 agosto 1952, n. 1035 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione I.L.O. n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo della navi

Per ciò che concerne invece il trasporto marittimo, a tutela delle libertà religiosa della gente del mare, ivi compresa quella alimentare, va immediatamente rilevata l'operatività a livello internazionale della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention) - MLC 2006. Quest'ultima approvata a Ginevra il 23 febbraio 2006 in occasione della 94^a Conferenza internazionale marittima del Lavoro, costituisce la Convenzione Quadro di riferimento per il lavoro marittimo e il quarto principale strumento internazionale per la regolamentazione del settore marittimo insieme alle Convenzioni SOLAS, MARPOL e STCW.

A completare il quadro normativo, per ciò che concerne l'ordinamento italiano, va considerata l'operatività la Legge 2 agosto 1952, n. 1035, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione I.L.O. (International Labour Organization) n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo della navi.



Quest'ultima, in particolare, così come è stato successivamente confermato dalla Convenzione MLC 2006, al Titolo III, concernente la regolamentazione degli Alloggi, strutture ricreative, alimentazione e servizio mensa, alla Regola 3.2 riguardante "Alimentazione e servizio di ristorazione" prevede espressamente al punto n. 1) che

"Ogni Stato Membro deve assicurare che le navi che battono la sua bandiera trasportino a bordo e servano degli alimenti e dell'acqua potabile di una qualità appropriata, il cui valore nutrizionale e la quantità corrispondente soddisfino adeguatamente le esigenze delle persone a bordo e tenga conto delle loro diverse appartenenze culturali e religiose".

Inoltre, sempre nella Convenzione, nello Standard A3.2 concernente "Alimentazione e servizio di ristorazione", è stabilito al punto n. 1) che

"Ogni Stato Membro adotta una legislazione o altre misure atte a garantire delle norme minime per quanto riguarda la quantità e la qualità dell'alimentazione e dell'acqua potabile, così come delle norme relative al servizio di ristorazione per i pasti serviti ai marittimi a bordo delle navi che battono la sua bandiera, e deve, tramite attività educative, impegnarsi a promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme indicate nel presente paragrafo",

e inoltre al punto n. 2) che

"Ogni Stato Membro assicura che le navi battenti la sua bandiera osservino le seguenti norme minime: a) sufficiente approvvigionamento di viveri e acqua potabile, tenuto conto del numero di marinai presenti a bordo, della loro religione e delle loro abitudini culturali in materia alimentare così come della durata e della natura del viaggio".

La normativa appena richiamata, dunque, conferma l'importanza della protezione delle scelte alimentari effettuate in base a regole religiose o appartenenze culturali anche nell'ambito del trasporto marittimo.

Sempre in questo settore – e precisamente nell'ambito del trasporto marittimo dei passeggeri – va pure riportato che alcune compagnie si sono recentemente attrezzate per garantire offerte di servizi di intrattenimento e di ristorazione conformi alle regole religiose.

Tra gli operatori turistici italiani, ad esempio, Costa Crociere ha predisposto un piano d'investimenti orientato ai paesi del Golfo, puntando non solo sui servizi in chiave *halal*, ma selezionando personale di assistenza e di intrattenimento madrelingua.

Anche sui traghetti del gruppo GNV per le linee verso la Tunisia e il Marocco sono stati previsti alcuni servizi aggiuntivi per soddisfare le



esigenze dei clienti di cultura e lingua araba. In particolare nel ristorante di bordo sono previsti menù tipici della tradizione marocchina e tunisina, preparati rispettando i precetti della religione islamica. Inoltre, sempre su queste navi è stata pure allestita un'apposita sala per la preghiera per consentire sempre ai passeggeri di fede islamica di poter partecipare alla preghiera comunitaria.

È evidente, dunque, come in tutti questi casi le particolari scelte alimentari dei passeggeri rispettose dei precetti religiosi e le loro caratterizzazioni geografico-culturali sono funzionali a sviluppare anche alcuni comparti dell'economia. A questo proposito non è scorretto sostenere che là dove sarà maggiore la libertà religiosa concessa agli individui, tanto maggiore sarà anche l'incremento in termini di ricadute positive nell'intero comparto economico.

3.3 – Il caso dell'offerta alberghiera

In ultimo va riportata anche l'esperienza maturata da alcune realtà del comparto turistico e, precisamente, del settore alberghiero. Si registra infatti nel 2013 l'apertura in Turchia, a Istanbul, del primo *Islamic business hotel* (*Retaj Rojale*) che offre esclusivamente servizi alberghieri e di ristorazione conformi alla *Sharī'ah*²¹.

In Italia invece, un'offerta di questo tipo è fornita dal l'albergo *My Kosher Hotel* situato nei pressi di Canazei, il quale è il primo e unico hotel boutique italiano certificato interamente *Kosher Mehadrin*. Il *My Kosher Hotel*, inoltre, mette a disposizione una propria Sinagoga con libreria fornita, nonché una *Mikvè Mehadrin* e, ovviamente, adeguati servizi di ristorazione; si tratta dell'unica struttura in Italia a offrire questi peculiari servizi²². Le cronache italiane suggeriscono anche un'ulteriore offerta *kosher* e *Halal* nell'isola di Capri. L'albergo e ristorante *Terrazza Tiberio*, propone, accanto a piatti di forte identità caprese e mediterranea, un menù *kosher* certificato dall'*Orthodox Union* servito in un'area riservata per il pranzo, cena e lo *Shabbat*. Su richiesta, inoltre, è possibile anche la preparazione di ricette con carne esclusivamente *halal*. È evidente che l'approntamento di servizi riservati a singole comunità religiose aumenta considerevolmente la platea dei possibili consumatori di detti servizi, il che colloca le aziende che li propongono in una posizione di vantaggio sul mercato, come gli esempi sopra riportati dimostrano.

²¹ La notizia è stata lanciata con grande risonanza dal quotidiano turco in lingua inglese *Hurriyet Daily News*, del 18 marzo 2013.

²² Fonti disponibili ai siti web: www.viamichelin.it, www.mykosherhotel.it.



Sotto il profilo giuridico tale approntamento di servizi rientra direttamente nel contenuto del contratto caratterizzandone la causa. Richiedere, infatti, tali servizi religiosi, aderendo a una apposita offerta dell'imprenditore, diviene da un lato ragione giustificativa della scelta di avvalersene, dall'altro un vero e proprio obbligo giuridico per il fornitore del servizio. Il contratto, quindi, diviene così il luogo di definizione e tutela della libertà religiosa dell'utente, acquisendo sempre più natura di istituto a tutela delle relazioni interculturali.

4 – Il commercio equo e solidale come “mercato etico” alimentare

L'analisi della relazione tra religione e mercato va anche valutata sotto un ulteriore profilo. Infatti, le recenti crisi hanno riportato all'attenzione di tutti le distorsioni del capitalismo più aggressivo. Così in questi anni sempre più spesso si è parlato di una “economia etica”²³, e sempre più alte sono le voci che chiedono di imboccare con decisione questa strada.

Tra queste la posizione della Chiesa cattolica con il recente magistero di Francesco ha assunto un ruolo decisivo.

Tuttavia, come è stato chiarito anche nel mondo laico criteri di selezione basati sulla “qualità della vita” o il “benessere sociale” stanno assumendo un ruolo fondamentale nella valutazione non soltanto dei sistemi “paese”, ma anche delle imprese che competono nei mercati, così come addirittura delle singole opportunità di lavoro²⁴.

Il ruolo delle religioni anche in questi campi appare fondamentale, e si è ulteriormente rafforzato con il diffondersi della crisi economica e dei conflitti sociali che quest'ultima ha causato. Esse, infatti, costituiscono un argine contro la dissipazione dei beni “comuni” come l'acqua e il cibo²⁵ e la distruzione del capitale ambientale. I precetti religiosi poi, forniscono al fedele una chiave di lettura al suo agire nel mondo dell'economia, indirizzandolo verso il rispetto di valori come l'equità, la sostenibilità e l'attenzione per gli altri.

²³ A tale riguardo, impossibile non riferirsi al pensiero del Premio Nobel per l'economia **A.K. SEN**, *Etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

²⁴ Di “Human capital” si tratta, anche in tale prospettiva, in **B. GROYSBERG, R. ABRAHAMS**, *Manage your work, manage your life*, in *Harvard Business Review*, 3, 2014, p. 58-66.

²⁵ **F. ALICINO**, *Religion and Sustainable Food in the Age of Consumer Culture*, in *Rivista di studi sulla sostenibilità*, 1, 2014, p. 101-124.



Quanto detto sembra confermato anche dall'approccio del commercio equo e solidale.

Infatti, nel solco delle possibili derivazioni prodotte dai moderni rapporti tra religione, economia e scelte alimentari un posto di assoluto rilievo va assegnato all'introduzione tra le forme del commercio mondiale di beni e servizi, di quelle che si sviluppano secondo le modalità del commercio equo e solidale²⁶.

Esso realizza la diffusione nei Paesi del Sud del mondo di processi produttivi fondati sul rispetto del lavoro e delle risorse naturali, in modo da offrire, ai Paesi e ai mercati del Nord, nuovi prodotti alimentari (e non solo) che rispondono alle richieste di qualità dei consumatori "eticamente orientati"²⁷, contribuendo così a tradurre nella realtà percorsi di globalizzazione sostenibile²⁸.

In questo modo gli aspetti sociali ed ecologici della produzione, sono conseguenza degli effetti di una "responsabilità" proveniente dal basso, che si atteggia a fattore di cambiamento interno allo stesso sistema produttivo e commerciale²⁹. Del resto, gli approcci al commercio internazionale possono essere di differente natura, e comprendere forme alternative in cui, valori sociali, domanda e offerta possono coniugarsi efficacemente tra loro, dando vita a un mercato eticamente orientato in favore dell'individuo, e non solo in favore del binomio consumo-profitto.

All'origine del commercio equo e solidale risiede dunque un principio regolatore basato sulla soddisfazione dei bisogni di solidarietà e giustizia sociale di ciascun individuo, che trova anche nei valori religiosi e nelle diverse appartenenze confessionali, gli elementi propulsivi per il suo sviluppo.

²⁶ Il Commercio Equo e Solidale (CEES ovvero Fair Trade) è definibile come un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Il commercio equo e solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori. La definizione che precede in conformità a quanto stabilito dalla *Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale* (in www.agices.org) è contenuta nel volume di **E. VIGANO**, *Che cos'è il commercio equo e solidale*, Carocci, Roma, 2008, p. 13.

²⁷ **A. NICHOLLS, C. OPAL**, *Fair trade: market-driven ethical consumption*, Sage Publications, London, 2004.

²⁸ Cfr. **E. VIGANO, M. GLORIO, A. VILLA**, *Tutti i numeri dell'equo: il commercio equo e solidale in Italia*, Edizioni dell'Asino, Roma, 2008, p. 13.

²⁹ **N. ROOZEN, F. VAN DER HOFF**, *Max Havelaar. L'avventura del commercio equo e solidale*, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 179.



Quanto si va sostenendo sembra essere confortato anche da precisi riferimenti statistici.

Da un recente studio dell'Università "Tor Vergata" di Roma che si è occupato di accertare e documentare l'esistenza di consumatori che effettuano precise scelte sociali e contrari alle disuguaglianze, è emerso che ben il 60% degli intervistati ha un credo religioso, mentre sotto il profilo dell'impegno e della partecipazione sociale il 32% del campione proviene dal mondo del volontariato laico, il 20% dall'associazionismo religioso, l'11% da organizzazioni direttamente o indirettamente legate a delle ONG, e solo il rimanente 30% dichiara di non essere impegnato in nessuna particolare forma di attivismo³⁰.




Fig. 9 – Fonte: Elaborazione degli autori su dati Università "Tor Vergata"

³⁰ Tutti i dati (relativi all'Italia) dell'interessantissima ricerca condotta dall'Università "Tor Vergata" di Roma sono racchiusi nel volume di **L. BECCHETTI**, *Il commercio equo e solidale alla prova dei fatti: dai gusti dei consumatori del Nord all'impatto sui produttori del Sud del mondo*, Mondadori, Milano, 2006, p. 29; in ogni caso, ulteriori approfondimenti sono rintracciabili in **M. D'ALESSIO, B. DE VITIIS, O. W. MAIETTA**, *Il commercio equo e solidale nell'analisi economica: le motivazioni dell'acquisto dei prodotti*, in **AA. VV.**, *Il commercio equo e solidale: principi, regole, modelli di sviluppo*, a cura di F. Pernazza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 25 ss.



Orbene, dai dati raccolti si evince che la caratterizzazione religiosa di una parte rilevante degli intervistati, mette in evidenza come si possa affermare nel mondo anche un consumismo più intelligente e riflessivo. Perfino un “consumismo etico”. In questo senso, infatti, anche i consumi e le scelte indirizzate verso forme di commercio equo-solidale diventano il mezzo attraverso le quali i consumatori, compresi i consumatori-fedeli, manifestano la loro identità (anche religiosa), “in modo tale che chi acquista un prodotto equo-solidale possa proiettare all’esterno una certa idea di sé e una sua originale visione del mondo”³¹.

Questa nuova cultura che si traduce nel commercio equo-solidale, è approdata in tempi relativamente brevi a una serie di conquiste all’interno del mercato.

Sono stati così individuati una serie di *asset* fondamentali per i paesi in via di sviluppo, tra i quali: 1) la determinazione di un prezzo equo³² delle merci alimentari in grado di remunerare i lavoratori in maniera sufficiente a garantire un tenore di vita individuale e familiare socialmente degno della persona umana; 2) un sistema diretto di contatti con le imprese produttrici, rivolto all’implementazione della c.d. filiera corta³³, e alla riduzione delle onerose fasi di intermediazione; 3) l’attribuzione della massima attenzione alle condizioni di produzione delle merci alimentari sia da un punto di vista sociale che ecologico.

Come si può vedere, si tratta di tutta quanta una serie di conquiste raggiunte attraverso la consapevolezza che anche nelle moderne economie è assolutamente possibile conciliare equità sociale, crescita economica e salvaguardia ambientale, rispondendo in tal modo anche alla domanda di rispetto di valori religiosi in ambito economico e alimentare.

La conferma della valutazione positiva di questo tipo di commercio proviene anche dall’Unione Europea che l’ha immediatamente recepita a livello di produzione normativa.

L’UE, infatti, a più riprese ha adottato risoluzioni sull’argomento. La Risoluzione 8 ottobre 1991 sul sostegno ai piccoli coltivatori di caffè del Sud del mondo mediante una politica mirata di approvvigionamento e di introduzione di tale prodotto di provenienza del commercio equo e solidale nelle istituzioni comunitarie, la Risoluzione n. A3-0373/93 del 19 gennaio

³¹ F. GAMBARANO, *Oggi siamo tutti turboconsumatori*, in *Diario de “La Repubblica”*, 2006, p. 48.

³² Cfr. F. MOSTACCIO, *Il patrimonio etico dei consumatori: le radici culturali del commercio equo e solidale*, Franco Angeli, Milano 2008, p. 99 ss.

³³ Sui concetti di filiera equo-solidale si veda L. BECCHETTI, *La felicità sostenibile: economia della responsabilità*, Donzelli, Roma, 2005, p. 108.



1994 sulla promozione del commercio equo e solidale fra nord e sud, e la Mozione n. 198/98CE 1998 del 2 luglio 1998 sempre sul commercio equo e solidale.

Anche nell'ordinamento italiano si registrano sul punto numerose proposte di legge.

Il 9 maggio 2012 è stata depositata in Parlamento la Proposta di Legge nazionale sul Commercio Equo e Solidale (Proposta di Legge n. 5184-2012), presentata a seguito di un percorso che ha coinvolto AGICES e Fairtrade Italia. La proposta è stata firmata da 52 Parlamentari afferenti a tutti gli schieramenti politici, ed è seguita a iniziative precedenti come il Disegno di legge recante "*Disposizioni per la promozione del Commercio Equo e Solidale*" (Disegno di legge depositato presso la Camera dei Deputati, n. 1828-2006).

Tuttavia, sono le Regioni italiane a essere state più intraprendenti nell'adozione di normative regolatrici del settore come avvenuto nei seguenti casi: Legge regionale Umbria n. 116 del 2007, Legge regionale Liguria n. 32 del 2007, Legge regionale Toscana n. 24 del 2005, Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 29 del 2005, Legge regionale Abruzzo n.7 del 2006, Legge regionale Marche n. 8 del 2008, Legge regionale Lazio n. 20 del 2009, Legge regionale Piemonte n. 26 del 2009, Legge regionale Emilia Romagna n. 110 del 2009, Legge regionale Veneto n. 8 del 2010.

In conclusione, ciò che va sottolineato è che in un'epoca in cui l'individualismo sembra imperversare, e in cui lo spazio riservato a scelte etiche sembra essersi ridotto a una porzione residuale, l'elemento nuovo che emerge è dato dallo sviluppo di una cultura "altra" fondata sulla "consapevolezza di nuovi doveri"³⁴, ma anche di nuovi diritti come quelli di libertà religiosa in ambito economico e alimentare. Proprio questi ultimi rappresentano un'importante volano per lo sviluppo delle nostre società.

Il profilo della libertà religiosa alimentare, infatti, non coinvolge solamente problematiche giuridiche, ma riguarda da vicino anche il possibile sviluppo del corrispondente comparto economico alimentare.

Il mercato equo e solidale degli alimenti, in questo caso, potrebbe avvantaggiarsi proprio grazie alla valorizzazione dell'elemento etico-religioso. Esso, assieme agli altri tratti che contraddistinguono i prodotti equo-solidali, potrebbe diventare l'ulteriore elemento di caratterizzazione in grado di fornire una spinta decisiva a questo tipo di mercato. L'elemento etico-religioso diverrebbe così un vantaggio competitivo importante capace

³⁴ Cfr. G. FABRIS, *Il nuovo consumatore: verso il postmoderno*, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 288.



di catalizzare le scelte dei fedeli-consumatori e indirizzarli oltre i confini del mercato tradizionale.

5. – Appartenenza religiosa e regole alimentari: le influenze sulla produzione e sui consumi

È un'esigenza dell'economia moderna avere la capacità d'intuire le esigenze dei consumatori. È necessario procedere all'analisi dei parametri culturali e religiosi di cui essi sono portatori. In tale modo si può contribuire all'espansione e alla crescita delle economie nazionali e favorire lo sviluppo del benessere sociale³⁵. Il tutto attraverso una proficua unione tra esercizio della libertà religiosa e sviluppo economico.

I precetti religiosi rappresentano una di quelle "forze" culturali in grado di condizionare fortemente le scelte di acquisto dei consumatori. I gruppi religiosi agiscono, quindi, come "vettori" culturali, ovvero trasportano le proprie tradizioni, soprattutto alimentari e culinarie, in altre culture, spesso profondamente diverse, favorendo il processo d'inclusione sociale³⁶. Il fattore religioso è spesso condizionante delle abitudini alimentari e, dunque, delle scelte dei consumatori di acquisto di determinati cibi³⁷. Attente ricerche hanno evidenziato che le religioni sono in grado di influenzare le scelte di vita quotidiana dei fedeli quali, ad esempio, le attività da compiere durante il tempo libero, i veicoli da acquistare, gli animali domestici da adottare o la scelta della dimora familiare.

³⁵ Cfr. **A. FUCCILLO**, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., pp. 46-53, 93-99.

³⁶ **K. BARTH**, *I gruppi etnici e i loro confini*, in **AA. VV.**, *Questioni di eticità*, a cura di V. Maher, Rosenberg & Sellier, Torino, 1994, p. 33 ss.; **M. DOUGLAS**, *Purity and danger. An analysis of conceptions of pollution and taboo*, Routledge, London, 1966.

³⁷ **N. DELENER**, *Religious contrasts in consumer decision behaviour patterns: Their dimensions and marketing implications*, in *European Journal of Marketing*, 28, 1994, p. 36 ss.; **C. PETTINGER**, **M. HOLDSWORTH**, **M. GERBER**, *Psycho-social influence on food choice in Southern France and Central England*, in *Appetite*, 42, 2004, p. 307 ss.; **S. MENNEL**, **A. MURCOTT**, **A.H. VANOOTTERLOO**, *The sociology of food: Eating, Diet and Culture*, Sage Publications L.t.d., London, 1992; **J.B. STEENKAMP**, *Food consumption behaviour*, in *European Advances in Consumer Research*, 1, 1993, p. 401 ss.; **A. STEPTOE**, **T.M. POLLARD**, *Development of a measure of the motives underlying the selection of food: The food choice questionnaire*, in *Appetite*, 25, 1995, p. 267 ss.; **B. SHATENSTEIN**, **P. GHADIRIAN**, *Influences on diet, health behaviours and their outcome in select ethnocultural and religious groups*, in *Nutrition*, 14, 1998, p. 223 ss.; **E.H. ASP**, *Factors influencing food decision made by individual consumers*, 24, 1999, p. 287 ss.; **R.D. BLACKWELL**, **P.W. MINIARD**, **J.F. ENGEL**, *Consumer Behaviour*, Hancourt Inc., Orlando, 2001.



Prendendo ad esempio l'economia islamica, emerge chiaramente dal grafico (figura 10) che i precetti e i valori islamici condizionano le scelte dei consumatori-fedeli in precisi settori quali il turismo, la finanza, l'alimentazione.



Fig. 10 – Fonte: *DinarStandards - State of the Global Islamic Economy, Report 2013*

Ciò ha determinato la nascita e la rapida espansione di un mercato separato di beni e servizi *halal*. Il valore mercato globale *halal*, nel 2012, è stato di 1,62 trilioni di dollari e si prospetta una crescita, nel 2018, fino a 2,47 trilioni di dollari.




Fig. 11 – Fonte: *Halal Products Research Institute, University Putra Malaysia*.

Tra i settori in forte crescita emerge il mercato alimentare *halal* (figura 11). Le statistiche, inoltre, prospettano ulteriori e notevoli incrementi negli anni futuri. Il suo valore, nel 2018, raggiungerà 1,6 trilioni di dollari.



È evidente che ciò, per un verso è determinato dall'aumento della popolazione di fede musulmana (figura 12), la quale si prospetta che nel 2030 rappresenterà il 26,4% della popolazione mondiale³⁸.

L'espansione del mercato alimentare *halal* è positivamente influenzata da quest'ultimo aspetto. Tuttavia, la scelta del consumo di cibo *halal* proviene anche da soggetti non musulmani, i quali preferiscono tali alimenti per la loro salubrità.

Oltre alle evidenti ricadute nei mercati della produzione e della distribuzione alimentare lo sfruttamento commerciale delle tradizioni culinarie religiose diventa una straordinaria opportunità di crescita.




Fig. 12 – Fonte: *Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life*

³⁸ Cfr. **M. RICCA**, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., p. 388, che, inoltre, nota "Chi vive fuori dai contesti geografici di origine fa una gran fatica a reperire i prodotti necessari a praticare la propria cultura culinaria, nonostante la globalizzazione". Inoltre, se in passato gli immigrati, trovandosi in un territorio straniero, hanno adattato le proprie tradizioni culturali e religiose alla cultura del paese di arrivo, oggi, i loro figli e nipoti, nati e cresciuti nel paese di accoglienza dei genitori, reclamano a gran voce le proprie origini e tradizioni. A tal riguardo si veda: **J. LEVER**, **M. PUIG DE LA BELLACASA**, **M. MIELE**, **M. HIGGIN**, *From the Slaughterhouse to the Consumer Transparency and Information in the Distribution of Halal and Kosher Meat*, Cardiff University, Cardiff, 2010, p. 3 ss.; **J. LEVER**, **M. MIELE**, *The growth of halal meat markets in Europe: An exploration of the supply side theory of religion*, in *Journal of Rural Studies*, 28, 2012, p. 528 ss.; **G. MARRANCI**, *Understanding Muslim Identity: Rethinking Fundamentalism*, Palgrave Macmillan, London, 2009; **K. BONNE**, **W. VERBEKE**, *Religious values informing halal meat production and the control and delivery of halal credence quality*, in *Agriculture and Human Values*, 47, 2008, pp. 36-37.



Il mercato alimentare degli Stati Uniti, ad esempio, ne costituisce un archetipo in quanto paese particolarmente caratterizzato da una popolazione multiculturale e, di conseguenza, multiconfessionale. Già prima degli anni novanta, molte aziende alimentari avevano compreso il potenziale economico del mercato alimentare religiosamente orientato, in particolare del mercato *kosher*³⁹. Tali alimenti potevano essere facilmente reperiti nel 40% dei principali supermarket degli Stati Uniti. In tale ultima prospettiva, ad esempio, l'aumento della popolazione musulmana negli Stati Uniti, e della conseguenziale domanda di alimenti c.d. *halal* ha favorito l'enorme sviluppo, a partire dal 2000, di un mercato alimentare *halal*. A oggi il *business* statunitense riferibile al mercato di alimenti *halal* sfiora i 12,6 bilioni di dollari.

Il settore alimentare religiosamente orientato è chiaramente (figura 13) uno dei principali settori in cui si esplica il potere di acquisto del consumatore-fedele.

³⁹ Tali alimenti potevano essere facilmente reperiti nel 40% dei principali supermarket degli Stati Uniti. Negli anni successivi, la rapida espansione che ha avuto il mercato kosher non è stata dovuta solo all'acquisto di tali prodotti da parte di consumatori di religione ebraica, in quanto, ad acquistarli spesso erano anche i consumatori di fede islamica, i quali erano (in origine) totalmente ignorati dall'industria alimentare. La parziale simmetria delle regole religiose alimentari islamiche con quelle ebraiche ha condotto gli immigrati musulmani ad acquistare alimenti kosher, adattando le proprie scelte alimentari a ciò che era disponibile sul mercato in quel periodo pur di non disattendere la propria fede religiosa. Cfr. **B.T. HUNTER**, *More consumers ask: Is it kosher?*, in *Consumers Research Magazine*, 4, 1997, pp. 10-15; **M.H. FARAGALLAH, W.R. SCHUMM, F.J. WEBB**, *Acculturation of Arab-American immigrants: An exploratory study*, in *Journal of Comparative Family Studies*, 28, 1997, pp. 182-203; **S. PARK, H.Y. PAIK, J.D. SKINNER, S.W. OK, A.A. SPINDLER**, *Mother's acculturation and eating behaviors of Korean American Families in California*, in *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 35, 2003, pp. 142-147. Circa i comportamenti alimentari ebraici, vedi **T.M. LYTTON**, *Kosher Certification as a Model of Private Regulation*, in *Regulation*, 2013, p. 24 ss.




Fig. 13 - Fonte: *DinarStandards - State of the Global Islamic Economy, Report 2013*.

Il mercato alimentare religioso europeo registra anch'esso un forte incremento negli ultimi anni. A dominare il mercato *halal* in Europa sono la Francia⁴⁰, la Russia e il Regno Unito. Vi sono, inoltre, altri rilevanti fattori, fra cui l'incremento della popolazione islamica europea, per i quali si prospetta un ulteriore incremento delle vendite di prodotti alimentari conformi alle prescrizioni religiose.

⁴⁰ In Francia vi è una delle più grandi comunità ebraiche d'Europa, secondo alcune stime essa è formata da 448.000 ebrei. Il 25% gli ebrei che vivono in Francia osserva le regole religiose imposte dalla tradizione ebraica, infatti, il numero di supermarket e ristoranti *kosher* è in netto aumento. In tal senso, si veda: **THE JEWISH PEOPLE POLICY PLANNING INSTITUTE**, *The American Jewish Year Book in 2006*, in *Annual Assessment*, 2008, p. 1 ss.; **D. BENSIMON**, *La population juive de France: socio-démographie et identité*, Institute of Contemporary Jewry-CNRS, Parigi, 1986, pp. 35-38. La più grande comunità musulmana d'Europa, inoltre, è anch'essa presente in Francia, a tal punto che la religione islamica è la seconda religione del paese (10%). Per ulteriori approfondimenti si veda: *L'islam dans la République*, Haut Conseil à L'intégration, Ministère de l'Intérieur, 2006; **S. PAPI**, *Les statuts juridiques de l'islam dans l'Union européenne*, Marseille, l'Institut de Recherche sur le Monde arabe et Musulman (I.R.E.M.A.M), 2004.



EUROPE

Number of Muslims in Selected Countries

Countries	ESTIMATED MUSLIM POPULATION	ESTIMATED PERCENTAGE OF POPULATION THAT IS MUSLIM	PROJECTED MUSLIM POPULATION	PROJECTED PERCENTAGE OF POPULATION THAT IS MUSLIM
	2010	2010	2030	2030
Austria	475,000	5.7%	799,000	9.3%
Belgium	638,000	6.0	1,149,000	10.2
Denmark	226,000	4.1	317,000	5.6
Finland	42,000	0.8	105,000	1.9
France	4,704,000	7.5	6,860,000	10.3
Germany	4,119,000	5.0	5,545,000	7.1
Greece	527,000	4.7	772,000	6.9
Ireland	43,000	0.9	125,000	2.2
Italy	1,583,000	2.6	3,199,000	5.4
Luxembourg	11,000	2.3	14,000	2.3
Netherlands	914,000	5.5	1,365,000	7.8
Norway	144,000	3.0	359,000	6.5
Portugal	65,000	0.6	65,000	0.6
Spain	1,021,000	2.3	1,859,000	3.7
Sweden	451,000	4.9	993,000	9.9
Switzerland	433,000	5.7	663,000	8.1
United Kingdom	2,869,000	4.6	5,567,000	8.2
Total for these countries	18,267,000	4.5	29,759,000	7.1

Fig. 14 – Fonte: *Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life*.

Il gran numero di aziende americane ed europee che producono alimenti *halal* ha reso, a oggi, gli Stati Uniti e l'Europa i principali esportatori di tali prodotti.

Le aziende occidentali *halal* esportano i propri prodotti anche verso paesi a maggioranza musulmana⁴¹, i quali non sempre hanno a disposizione le risorse alimentari necessarie per la propria popolazione, e comunque non riuscirebbero a competere con la varietà di prodotti tipica del mercato americano ed europeo. Un esempio è rappresentato dall'esportazione di carne *halal*. Tale settore è dominato dalle imprese statunitensi, argentine (figura 15).

⁴¹ M.A. KHAN, *Regulating the sacred: why the US halal food industry needs better oversight*, in *The Conversation*, 4, 2014, p. 1 ss., disponibile al sito web: www.theconversation.com. Il Concilio per la Cooperazione del Golfo (CCG) ha prospettato per il 2020 *import* nei paesi arabi di cibo *halal* del valore di 53 milioni di dollari.



Fig. 15 – Fonte: Source: DinarStandards - State of the Global Islamic Economy, Report 2013.

Proporre cibi religiosi, dunque, diviene un modo per differenziarsi in un mercato difficile, d'altra parte la base di ogni cucina "territoriale" ed "etnica" è costituita dalla tradizione religiosa. Ciò che si può definire come "l'agire religioso nel mercato" trova, in tale campo dell'economia, una delle sue più evidenti rappresentazioni. Alimentarsi diventa un complesso esercizio di libertà, che coinvolge bisogni primari, diritti fondamentali, modo di essere della persona, e atteggiamenti culturali. Tale miscellanea di diritti, necessità e comportamenti rende il mercato alimentare dei cibi religiosamente corretti particolarmente complesso da analizzare e allo stesso tempo estremamente invitante per le imprese. Attirarsi i favori delle numerose comunità religiose può significare, per gli operatori del settore, l'aprirsi un mercato che, come innanzi visto, ha dimensioni enormi e altrettante possibilità di sviluppo, in parte ancora inesplorate.

6 – Diritto e religione nelle sfide della libertà alimentare

L'indagine che precede ha cercato di evidenziare come il diritto a una sana alimentazione rientri tra le sfide dei moderni sistemi giuridici. Esso fa parte di quel complesso di situazioni soggettive attive che investono la persona umana in quanto tale, e che va sviluppata in parallelo ad altre esigenze della stessa.

In un mondo globalizzato ma anche culturalmente frazionato occorre, tuttavia, declinarle in chiave interculturale, garantendo a tutti eguale spazio di libertà e di opportunità. Occorre anche la consapevolezza che le regole della moderna economia impongono la verifica di ciò nel mercato dei servizi alimentari; anche se auspicabilmente in un mercato sano e regolamentato.



Gli ordinamenti, di conseguenza, sono chiamati alla sfida della modernità, per quanto oggetto della presente indagine, anche garantendo un parallelo sviluppo della libertà religiosa alimentare con il diritto ad alimentarsi. Gli ordinamenti religiosi, difatti, possono sempre più assumere il ruolo di promotori di tali situazioni, aiutando gli ordinamenti civili nella attenzione e nello sviluppo di tali diritti fondamentali dell'uomo, in quanto direttamente connessi con la dignità che deve riconoscersi alla persona umana in quanto tale. È stato, infatti, opportunamente evidenziato che "attraverso il cibo adeguato e sicuro non si nutre solo il corpo ma la stessa dignità della persona"⁴².

Al giurista contemporaneo è, quindi, affidato sempre più il delicato compito di sostenitore dei diritti, per fare sì che con la propria opera le culture e le religioni siano promosse e protette, anche nelle dinamiche dell'economia di mercato.

Il diritto al cibo è dunque una delle sfide della nostra civiltà e del nostro tempo. Attorno a esso si muovono colossali interessi economici ma anche le maggiori caratterizzazioni culturali e religiose dei popoli, al punto che risulta evidente che nel rispetto di tali diversità si può raggiungere il duplice obiettivo di tutela dei diritti e contemporaneo sviluppo dei mercati alimentari.

⁴² S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 129.